

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) EX ART. 12 DEL D. LGS. 152/2006 E SS. MM. II. RELATIVA AL “PROGETTO DI VARIANTE URBANISTICA ESTESO ALLA “ZONA BIANCA” PROPONENDONE LA TRASFORMAZIONE DA ZONA PARCHEGGI PUBBLICI A ZTO E AGRICOLA SOTTOZONA E3 AGRICOLA VINCOLATA” NEL COMUNE DI TUSCANIA (VT). **RELAZIONE ISTRUTTORIA.**

PREMESSO che

- La Variante urbanistica in oggetto (di seguito “Piano”), presentato dal Comune di Tuscania (di seguito “Autorità Procedente”) viene sottoposto a Verifica di assoggettabilità a V.A.S., in quanto ricompreso tra le tipologie di Piano/Programma previste dall’art. 6, commi 3 e 3 bis, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (di seguito il “Decreto”).
- Con nota prot. n. 4455 del 06/03/2019, acquisita con prot. n. 181897 del 07/03/2019, l’Autorità Procedente ha trasmesso (via pec) l’istanza relativa all’oggetto unitamente al Rapporto Preliminare, mentre con nota prot. n. 4978 del 15/03/2019, acquisita con prot. n. 217875 del 20/03/2019, è stata trasmessa la documentazione cartacea del Piano, ai fini dell’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui all’art. 12 del Decreto. Successivamente, il 19/3/2019 è stata trasmessa la ricevuta del versamento degli oneri istruttori.
- Con nota prot. n. 259590 del 03/04/2019 l’Autorità Competente, rilevato che il Rapporto trasmesso è stato redatto secondo modalità non rispondenti a quelle che la scrivente Autorità Competente ha posto in essere, con riferimento alle disposizioni dell’art. 12, co. 1 del Decreto, ha rappresentato all’Autorità Procedente la necessità di trasmettere un nuovo Rapporto Preliminare in sostituzione integrale di quello trasmesso, insieme alla documentazione necessaria ai fini del perfezionamento formale dell’istanza.
- Con nota prot. n. 6700 del 06/04/2019, acquisita con prot. n. 273723 del 08/04/2019 l’Autorità Procedente ha trasmesso il Rapporto Preliminare e altri documenti “*a sostituzione e integrazione di quelli precedentemente trasmessi*” con la nota prot. n. 4455 del 06/03/2019.
- Con successiva nota prot. n. 6814 dell’8/4/2019 acquisita con prot. n. 287593 dell’11/04/2019 l’Autorità Procedente ha trasmesso “*documenti in forma cartacea a di quelli precedentemente trasmessi tramite PEC, prot. 4455 del 06.03.2019 e PEC prot. 6700 del 06/04/2019*”.

DATO ATTO che

- Sono stati individuati i seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), comunicati formalmente all’Autorità Procedente con nota prot. n. 313015 del 19/04/2019:
 - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione appaltante, Risorse Idriche e Difesa del Suolo:
 - Area Tutela del Territorio
 - Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette
 - Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti:
 - Area Qualità dell’Ambiente

- Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica:
 - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Fr, Lt, Ri, Vt
- Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca:
 - Area Usi Civici, Credito e Calamità naturali
- Ministero per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo-Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale
- Provincia di Viterbo:
 - Settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica
 - Settore Ambiente: Tutela Suolo, Aria e Acqua – Energia
- ASL Viterbo
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio - ARPA Lazio
- Autorità ATO 1 Lazio Nord
- Ente Gestore della Riserva di Tuscania/Provincia di Viterbo

PRESO ATTO che

- con nota prot. n. 9032 del 9/05/2019, acquisita con prot. n. 355730 del 10/05/2019, l'Autorità Procedente ha trasmesso il Rapporto Preliminare modificato/integrato all'Autorità Competente;
- con nota via pec acquisita al prot. n. 365169 del 14/05/2019, l'Autorità Procedente ha trasmesso la documentazione relativa all'avvenuta ricezione del Rapporto Preliminare da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale;

DATO ATTO che con nota prot. n. 460482 del 17/06/2019 l'Autorità Competente ha richiesto all'Autorità Procedente:

1. *riscontro dell'elenco dei pareri dei Soggetti competenti in materia ambientale acquisiti ai sensi dell'art.12, comma 2 del D. Lgs n.152/2006 dalla Autorità Procedente e contestuale trasmissione di eventuali pareri in possesso della stessa e non presenti agli atti della scrivente;*
2. *eventuali ulteriori considerazioni, ai sensi dell'art.12, comma 4 del D. Lgs. n.152/2006, utili alla conclusione dell'istruttoria.*

PRESO ATTO che alla data del presente provvedimento l'Autorità Procedente non ha fornito alcun riscontro alla sopra citata nota del 17/06/2019;

PRESO ATTO che sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale:

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale: nota prot.n. 10676 del 27/05/2019

- Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA LAZIO): nota prot. n. 39266 del 19/06/2019, acquisita con prot. n. 469499 del 19/06/2019

La nota dell'ASL di Viterbo prot. n. 48279 del 18/06/2019, acquisita con prot. n. 469422 del 19/06/2019, non costituisce un contributo ai fini della presente procedura.

CONSIDERATO che dal Rapporto Preliminare risulta che il Piano, rispetto al sistema della pianificazione sovraordinata e di settore, è inquadrato, in particolare, come di seguito indicato:

- Piano Territoriale Paesistico (PTP), n. 2 "Litorale Nord" approvato con LLRR n. 24 e n. 25 del 6 luglio 1998, pubblicato sul BUR Lazio n. 21 S. O. n. 1 del 30 luglio 1998, il cui Testo coordinato delle NTA è stato approvato con DGR n. 4472 del 30/07/1999:
la Tavola E3-1 "*classifica l'area in argomento come A9: Aree archeologiche tutela Orientata*" (Art. 22 delle NTA).
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottato con Delibere di Giunta Regionale n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, pubblicato sul BUR Lazio n. 6 S. O. n. 14 del 14 febbraio 2008:
Tavola A - Sistemi ed ambiti del Paesaggio:
Paesaggio Naturale Agrario (art. 22 delle NTA).
Tavola B - Beni Paesaggistici, vigente:
D. Lgs. 42/04 art. 134 co.1 lett. a) e art. 136 lett. c) e d), beni d'insieme: vaste località per zone di interesse archeologico: DM 18/05/1999 "*Valli fluviali del Marta, Maschiolo, Pantacciano*" pubblicato su GU n. 217 del 15/09/1999.
D. Lgs. 42/04 art. 134 co. 1 lett. b) e art. 142 co. 1, aree tutelate per legge: lett. f) Parchi e riserve naturali.
D. Lgs. 42/04 art. 134 co. 1 lett. c), insediamenti urbani storici e territori compresi in una fascia della profondità di 150 metri.
- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DCR n. 17 del 04/04/2012 (Burl n. 21 del 07/06/2012 S.O. n. 35):
"L'area oggetto del Progetto di Variante non ricade all'interno di zone a rischio idrogeologico idraulico e per frana".
- Piano Regolatore Generale (PRG): Variante approvata con D.G.R. n. 1811 del 01/08/2000:
l'area in oggetto (F. 39, part. 609) viene destinata a Parcheggio (5.037 mq ca.) con il "*vincolo preordinato all'Esproprio*"; una minima parte è classificata zona B1 (63 mq ca.).
- Piano della Riserva naturale di Tuscania, adottato con DCP n. 12 del 10.02.2010:
La Riserva Naturale di Tuscania è stata istituita con LR 29/1997. (...), *si rileva che l'area risulta ricadere nella perimetrazione della riserva ma nelle tavole di Piano non è stato zonizzato in quanto si prevede di escluderlo dalla riserva. La nuova perimetrazione avrà cogenza solo con l'approvazione del Piano del Parco.*"

VERIFICATO che il Rapporto Preliminare trasmesso ha evidenziato quanto segue:

- La Variante urbanistica in oggetto si rende necessaria a seguito del ricorso al TAR presentato dal proprietario del terreno in località “Bottacce”, a ridosso del centro urbano, per il *“perdurante silenzio della pubblica amministrazione tenuto sulla richiesta di riqualificazione dell’area sottoposta a vincolo espropriativo quinquennale, decaduto al trascorrere dei cinque anni dalla data di approvazione definitiva della Variante Generale al P.R.G., avvenuta nel 2000. Anche a seguito dell’ordinanza emessa dal TAR, l’amministrazione comunale non ha esercitato il potere di intervenire e decidere in merito alla disciplina urbanistica da attribuire al terreno, per tale motivo quindi il TAR Lazio ha provveduto a far nominare un Commissario Regionale ad Acta”*.
 - Il Commissario ad Acta è stato nominato *“con il compito di provvedere in via sostitutiva a tutti gli adempimenti necessari per dare completa esecuzione alla Sentenza del Tar Lazio Sez. Seconda Quater 2356/2018, secondo tempi, modalità e procedure stabilite dalla medesima”*.
 - In data 22/12/1995 è stata adottata la Variante Generale al PRG del Comune di Tuscania con DCC n. 140 che, con DGR n. 1811 del 1/8/2000 è stata approvata, destinando l’area in esame in minima parte in zona B1 (part. 609/p di mq 63,00 ca.) e il resto in zona Parcheggio (part. 609/p di mq 5037,00 circa), comportando la cogenza della destinazione e del vincolo preordinato all’esproprio.
 - Con l’art. 44 della L.R. 29/97 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” è stata istituita la Riserva Naturale Regionale di Tuscania, che ha ricompreso anche l’area oggetto del ricorso, foglio 39-particella 92 (particella originaria della 609 a seguito del frazionamento).
 - Con Decreto Ministeriale del 18/05/1999, pubblicato sulla GU n. 217 del 15/09/1999, è stato apposto il decreto archeologico “Valli fluviali del Marta, Maschiolo, Pantacciano”.
 - Essendo decaduto il vincolo preordinato all’esproprio, l’area destinata a Parcheggio è divenuta “zona bianca”, per cui si rende necessaria predisporre una nuova riclassificazione concordemente con quanto ammesso dalla normativa paesaggistica attualmente presente, che non consente *“di ripianificare l’area in argomento con Zonizzazioni Edificatorie”*.
 - Pertanto, la proposta presentata è quella di mantenere la destinazione di Zona B1, mentre per la restante porzione della particella 609 (ex zona a Parcheggio) la destinazione più idonea risulta quella agricola, in particolare “Zona Agricola E - sottozona E3 Agricola vincolata”, con i parametri di cui all’art. 21 delle NTA della vigente Variante Generale al PRG.
 - L’area interessata dalla Variante è infatti in leggero declivio, pressoché libera da alberature o arbusti, su cui, tra l’altro, sono già presenti alcune serre stagionali.
 - Le Norme Tecniche Attuative per la “Zona Agricola E - sottozona E3 Agricola vincolata” (art. 21) prevedono il rispetto dei seguenti parametri urbanistici-edilizi:
 - $IFF = 0,01 \text{ mc/mq}$
 - $H \text{ max} = 7.50 \text{ ml}$
 - $n. \text{ piani} = \text{max } 2$
- Tipologia edilizia: Manufatti agricoli (compresa la residenza dell’imprenditore agricolo) con superficie minima di intervento = 50.000 mq*
- La Variante prevede la diminuzione della ZTO Parcheggio del circa l’11% rispetto alla previsione del PRG; il Comune dichiara che lo *“standard minimo previsto dal DM 1444/68 è comunque soddisfatto in quanto la quantità prevista di aree a parcheggi è superiore allo standard di 2,5 mq ad abitante”*.

TENUTO CONTO che i pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che sono pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, hanno evidenziato in particolare quanto di seguito riportato:

- **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale:**

La struttura, per quanto di competenza, *“fa presente di aver rilevato che l'area di intervento è posta in un ambito interessato dai seguenti vincoli: D.M. 11.05.1971 Art. 134 co.1 lettera a); Art. 134 co.1 lettera b) ai sensi dell'art. 142 co.1 lettera f) parchi ed aree di interesse archeologico; art. 134 co.1 lettera c) Centri storici e relativa fascia di rispetto del D. Lgs. 42/2004. Considerato che a seguito della sentenza del TAR si è reso necessario procedere alla Variante Urbanistica in oggetto e che la stessa prevede di modificare la destinazione Urbanistica da Parcheggio a zona Agricola Vincolata rispettando l'attuale utilizzo agricolo dell'area posizionata a ridosso del Centro Storico di Tuscania” non “ritiene necessario sottoporre il progetto a VAS”*

- **ARPA Lazio**

L'Agenzia, ritenendo opportuno premettere che la valutazione della significatività degli impatti ambientali su alcune componenti, quali ad esempio le risorse idriche e l'atmosfera, sarebbe valutata con maggiore efficacia non limitando l'analisi alla sola area oggetto dell'intervento proposto, in riferimento ad alcune specifiche componenti ambientali, esprime in particolare il seguente parere:

1- **ARIA:** con riferimento alla componente Aria, vista *“la classificazione complessiva del Comune e l'andamento dei parametri presi a riferimento dalla norma per la descrizione dello stato della qualità ambientale dell'aria, l'incidenza degli interventi previsti (...), si ritiene che il progetto della variante non è tale da generare impatti significativi sullo stato della qualità dell'aria nel dominio di interesse”*.

2- **RISORSE IDRICHE:** con riferimento alla matrice acqua *“si evidenzia che l'area del piano, secondo l'aggiornamento del PTAR (Piano di Tutela Regionale delle Acque), approvato con D.C.R. del 23 novembre 2018 n°18 e relative norme tecniche di attuazione, ricade in un'area del Bacino Fiume Marta 2 con classe di qualità “Sufficiente”, riferita al triennio 2011-2014. I dati sul monitoraggio dei corpi idrici superficiali effettuati dalla scrivente Agenzia e riferiti al triennio 2015-2017 presentano per il corpo idrico Fiume Marta 2 uno stato ecologico con classe di qualità “Scarsa”. Nell'area in esame è quindi presente una criticità ambientale inerente alle risorse idriche che necessita di specifica attenzione in quanto l'obiettivo di qualità da perseguire è il raggiungimento del “Buono” stato di qualità delle acque entro il 2015 (2000/60/CE). Prendendo atto dal R.P. (pag. 24) che <<il progetto della variante non determina variazioni negli utilizzi delle risorse idriche; non incide nell'utilizzo della risorsa idrica in quanto conferma l'attuale uso dell'area; non comporta modifiche alla portata dei corpi idrici superficiali o sotterranei; non comporta la contaminazione dei corpi idrici e la variazione del carico inquinante dei reflui destinati all'impianto di depurazione>>; l'impatto generato può essere considerato non significativo escludendo o limitando l'impiego di prodotti di sintesi (fitosanitari) e promuovendo la sostenibilità ambientale.”*

3- **SUOLO:** *“Il comune di Tuscania (dato 2017) ha una percentuale di suolo consumato sulla superficie amministrata pari a 2,95% (...), inferiore rispetto al valore relativo alla provincia di Viterbo. Prendendo atto dal R.P. (pag.14 e 24) che la Variante <<prevede una diminuzione alla ZTO a parcheggi e la trasformazione dell'area in zona agricola vincolata con un trascurabile aumento volumetrico e che il progetto non comporta contaminazione e degrado del suolo si ritiene che, per tale matrice, l'impatto atteso sia non significativo.>>”*

4- RIFIUTI: Dai dati in possesso dall’Agenzia e da quelli riportati nel R.P., si evidenzia che nonostante il Comune che presenta una percentuale di raccolta differenziata del 13.20% (dato 2017) e risulta non in linea con gli obiettivi normativi, si ritiene che l’impatto sulla matrice considerata sia non significativo.

5- RUMORE (INQUINAMENTO ACUSTICO): *“per quanto concerne il rumore, dal R.P. (pag. 25) si prende atto che, <<la variante non comporta variazioni nell’emissione di livelli sonori eccedenti i limiti.>> Fatto salvo il rispetto dei limiti delle classi di zonizzazione acustica, visto che la componente acustica relativa alla Variante sarà sicuramente maggiore nel periodo di adeguamento urbanistico, si evidenzia che bisognerà porre particolare attenzione a tale fase e mettere in campo le adeguate misure di mitigazione; tuttavia si ritiene che l’impatto acustico generato dall’attuazione della Variante nel suo complesso sia non significativo.”*

CONSIDERATO che l’istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il redattore del Rapporto Preliminare ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28/12/00 n. 445.

VALUTATO che

- La Variante Urbanistica in oggetto prevede di modificare la destinazione da “Parcheggio” a “Zona Agricola Vincolata” rispettando l’attuale utilizzo agricolo.
- La diminuzione della ZTO Parcheggi comporta una riduzione dell’11% della previsione del PRG, ma lo *“standard minimo previsto dal DM 1444/68 è comunque soddisfatto in quanto la quantità prevista di aree a parcheggi è superiore allo standard di 2,5 mq ad abitante”*, come asserito dall’Autorità Procedente.
- L’area ricade in un ambito sottoposto a numerosi vincoli paesaggistici di cui agli artt. 134, 136 e 142 del D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., fra cui il DM di interesse archeologico “Valli fluviali del Marta, Maschiolo, Pantacciano”.
- La zona interessata dalla Variante risulta ricadere nella perimetrazione istitutiva della Riserva Naturale di Tuscania, ma nelle tavole del Piano della Riserva, che non è stato ancora approvato, detta area non è stata nemmeno classificata in quanto ne viene proposta l’esclusione dal perimetro dell’area protetta.
- Nella “Relazione Geologico-tecnica e di Modellazione sismica (Studio di microzonazione Sismica di Livello II)”, trasmessa insieme al Rapporto Preliminare, emerge che nell’ambito di interesse: *“- non ci sono aree di salvaguardia delle risorse idriche (DPR 236/1988 e ss.mm.ii); - è stata rilevata la presenza di vincoli imposti dalle autorità di Distretto dell’Appennino Centrale (ex Autorità dei Bacini regionali della Regione Lazio), ed in particolare è stata rilevata la presenza di aree perimetrare in categoria R3 e R4 (L. 183/89 e ss.mm.ii.). Dette aree sono poste ad una distanza ragionevolmente lontana, tale da non avere ripercussioni sul lotto in esame; non risultano presenti zone sottoposte ad attività di cava e/o miniera (L.R. n°27/1993) o percorse da incendi (L. 47/1975- L.R. 5/1974- L. 353/2000); - Non è stata rilevata la presenza di vincoli legati alla difesa del patrimonio forestale (L.R. 43/1974 e ss.mm.ii.). Tale considerazione, trattandosi di area intensamente urbanizzata, consente di ovviare all’indagine vegetazionale.”*

RICHIAMATA la L.R. 34/96 “Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'art. 28 della L.R. 29/97 "Norme in materia di aree naturali protette regionali";

RITENUTO pertanto di dover procedere all'espressione del provvedimento di verifica di VAS ex art.12 del D.lgs. n.152/2006;

TUTTO CIO' PREMESSO

si propone che il Piano in oggetto sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito indicate. A tal riguardo, l'Autorità Procedente in fase di approvazione del Piano, ovvero della sua trasmissione agli Enti sovraordinati cui compete il controllo e/o l'approvazione, dovrà dare conto, mediante un apposito documento, della puntuale rispondenza della proposta definitiva del Piano a dette prescrizioni:

- Ai fini della salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale, per quanto riguarda l'attività agricola, l'impatto generato *"può essere considerato non significativo escludendo o limitando l'impiego di prodotti di sintesi (fitosanitari) e promuovendo la sostenibilità ambientale."*

Si richiamano inoltre, per eventuali manufatti, l'art. 4, co. 2 lett. a, b, c e l'art. 5 della L.R. 6/2008.

In particolare, in relazione all'impermeabilizzazione dei suoli, si dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 4 co. 2 lett. d) della L.R. 6/2008.

La raccolta delle acque meteoriche dovrà essere separata da quella di raccolta delle acque nere anche al fine di consentirne il relativo riutilizzo per usi consentiti (art. 146 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e art. 24 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque Regionali-aggiornamento 2018).

- In relazione al contenimento dell'inquinamento atmosferico dovranno essere adottate le migliori tecnologie di efficienza e risparmio energetico come previsto dalle NTA del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria quali misure di efficienza energetica degli eventuali edifici e degli impianti di riscaldamento indicate all'art. 5 delle suddette norme e l'utilizzo di energie rinnovabili (cfr. DD. MM. 26/6/2015; D. Lgs. 192/2005; L.R. n. 6/2008; ecc.).

- Al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si richiamano i principi e le disposizioni riportati nella Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 ed in particolare la determinazione di distanze e fasce di rispetto da eventuali elettrodotti ed altre sorgenti ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003.

- Siano ad ogni modo rispettate le ulteriori prescrizioni di cui ai pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale pervenuti.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Valentina Bizzarri

Il Dirigente *ad interim*
arch. Maria Luisa Salvatori